

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Nella Procedura R.G. n. OMISSIS Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012
Parte Istante DEBITORE
Giudice Designato Dott. Nicola Graziano
Professionista nominato avente funzione OCC dott.ssa OMISSIS

Il Giudice Designato Dott. Nicola Graziano

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, all'udienza dell'8 ottobre 2020 si verificava la regolare instaurazione del contraddittorio e si prendeva atto vi era osservazioni e/o opposizioni al piano come proposto da parte del creditore BANCA il quale ha sostenuto il difetto del requisito della meritevolezza visto il sovraindebitamento colpevole, essendo evidente che il ricorrente abbia assunto oneri con la consapevolezza di non poterli adempiere (di tanto traendo conferma dal conteggio di estinzione anticipata del prestito n. OMISSIS, che il ricorrente non ha estinto, al pari dei altri finanziamenti che gli sono stati concessi dagli altri creditori). Contestava, inoltre, parte opponente l'eccessività dello stralcio del credito proposto pari al 30%, comportando un eccessivo abbattimento, che era ritenuto chiaramente sproporzionato rispetto all'ammontare del credito;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 ottobre 2020;

Osserva

Il consumatore DEBITORE, dopo aver premesso di godere sia dei requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che di quelli soggettivi (il proponente è da considerarsi consumatore) e dopo aver descritto le cause del suo oggettivo indebitamento (egli è vedovo dal 2017 ed ha un nucleo familiare che si compone di tre persone; è pensionato - ex lavoratore SOCIETÀ -, entrambi i figli non lavorano ed uno di essi è affetto da problematiche psicologiche come da certificazione allegata e percepisce pensione di invalidità) sosteneva di essere meritevole per i seguenti motivi:

"il sottoscritto DEBITORE dichiara quanto segue: Sono ex lavoratore della società e con il mio stipendio riuscivamo a condurre una vita dignitosa. Alla fine degli anni 90 ed inizio del 2000 vengo trasferito a Napoli. In quella occasione chiesi il mio primo prestito alla BANCA di lire 20.000.000 mln per la cauzione e i lavori di ristrutturazione dell'immobile che prendemmo in affitto. Da lì a breve venne diagnosticato un carcinoma a mia moglie e in contemporanea problemi psichiatrici ad uno dei miei due figli. Per fortuna riusciamo risolvere il problema di mia moglie gravando sul bilancio familiare, causa delle visite continue e costose per le spese mediche e sono stato costretto più volte a ricorrere al credito sempre onorato regolarmente. Nel 2003, l'azienda viene messa in liquidazione e fui collocato in cassa integrazione con un reddito di circa € 800,00 mensili. Grazie all'aiuto dei familiari e con il rinnovo continuo dei vari finanziamenti sono riuscito a portare la famiglia avanti.

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano, del 21 ottobre 2020

Finalmente nel 2017 vengo collocato in pensione con un reddito mensile di € 1.335,00 circa. La liquidazione che mi venne riconosciuta è stata utilizzata per restituire le somme che avevano prestato i familiari. Sembrava che ormai il peggio era passato. Ma il male di mia moglie si ripresenta più aggressivo di prima tanto da renderla non più autosufficiente. Era necessario un'assistenza diurna e notturna e la sola pensione di invalidità che percepiva mia moglie non era sufficiente a coprire le spese, così sono dovuto ricorrere alla sottoscrizione di nuovi prestiti nonché l'utilizzo delle carte di credito revolving. Mia moglie è finita nel 2017, ho due figli a carico di anni 41 e 38 di cui uno con invalidità. Non sono riuscito a pagare i vari prestiti ed oggi mi vedo e mi sento una persona inutile che non riesce più a vivere."

Inoltre egli sosteneva che il concorso nel proprio sovraindebitamento delle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB, richiamando anche precedenti giurisprudenziali secondo cui era da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche avessero continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che impone la verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito (più precisamente il riferimento era ad un precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui *"la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore. Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso. In realtà, nella legge sul sovraindebitamento non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Anche perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita proprio per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti"*.

Nello specifico la parte istante ricostruiva la vicenda dei finanziamenti nei seguenti termini: la BANCA concede nel mese di marzo 2017 un prestito di € 8.551,88 sapendo che il DEBITORE percepisce una pensione a netto della cessione del quinto (all'epoca con la società OMISSIS) di € 1.063,00 che unito alla pensione di invalidità del figlio che funge da cointestatario di € 300,00 ed ha impegni già in essere per € 276,00 con BETA, € 348,00 con la GAMMA per un totale di € 624,00. In sostanza il DEBITORE aveva un reddito disponibile per portare la famiglia avanti di € 439,00. Stesso discorso per il rinnovo del prestito concesso dalla BANCA BETA del 25-07-2018: impegni in essere € 1.040,00 (incluso di cessione del quinto) reddito disponibile per la famiglia € 295,00; BANCA GAMMA rinnovato il 21-09-2017: impegni per € 692,00, reddito disponibile € 643,00; BANCA DELTA sottoscritto il 07-11-2018: impegni in essere € 1.169,00, reddito disponibile € 166,00.

Alla luce di tutto quanto esposto proponeva il seguente piano del consumatore:
Pagamento del credito chirografario del 30,00%
Secondo il seguente quadro riepilogativo

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano, del 21 ottobre 2020

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
Prestito personale n. OMISSIS BANCA ALFA	€ 7.570,84	€ 2.271,25	€ 5.299,59	30,00%
Prestito personale n. OMISSIS – GAMMA	€ 30.695,90	€ 9.208,77	€ 21.487,13	30,00%
Carta di credito revolving GAMMA	€ 5.337,94	€ 1.601,38	€ 3.736,56	30,00%
Prestito personale n. OMISSIS BANCA BETA	€ 19.537,35	€ 5.861,20	€ 13.676,14	30,00%
Prestito personale n. OMISSIS BANCA DELTA	€ 7.943,33	€ 2.383,00	€ 5.560,33	30,00%

SOVRAINDEBITAMENTO: rilevante il rispetto del merito creditizio da parte della banca nella concessione del prestito

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano, del 21 ottobre 2020

Carta revolving BANCA DELTA	€ 672,51	€ 201,75	€ 470,76	30,00%
Cessione del quinto della pensione n.OMISSIS	€ 21.530,51*	€ 6.459,15	€ 15.071,36	30,00%
TOTALE	€ 93.288,38	€ 27.986,50	€ 65.301,86	30,00%

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 27.986,50

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 350,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 6,66 anni (79,96 mesi)

I finanziamenti potrebbe essere soddisfatti in media del 30,00%, Ciò comporta un abbattimento complessivo di € 65.301,86 che se accolto ricolloca la nuova debitoria in € 27.986,50 a cui aggiungere compensi OCC ed avvocato di parte.

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 30-11-2019:

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Chirografo Importo erogato	Debito residuo
Prestito personale n. OMISSIS BANCA ALFA	10-03-2017	€ 8.551,88	€ 7.570,84
Prestito personale n.OMISSIS BANCA GAMMA	21-09-2017	€ 30.594,00	€ 30.695,90
Carta di credito revolving BANCA GAMMA	21-09-2017	€ 5.000,00	€5.337,94
Prestito personale n. OMISSIS – BANCA BETA Spa	25-07-2018	€ 22.000,00	€19.537,35
Prestito personale n. OMISSIS – BANCA DELTA	07-11-2018	€ 7.7450,66	€7.943,33
Carta revolving BANCA DELTA	07-11-2018	€ 600,00	€672,51
Cessione del quinto della pensione n.OMISSIS OWeFinancs S.p.A.	23-01-2019	€ 22.890,51	€ 21.530,51
Totale debito residuo			€ 93.288,38

Va osservato che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria, precisando il dettaglio del piano che prevede anche l'integrale pagamento degli oneri prededucibili in 14 mesi dal primo pagamento (e precisamente Euro 2.238,72 a titolo di compenso in favore dell'OCC ed Euro 2.537,60 in favore del legale che ha assistito la parte), e del residuo dell'importo a partire dal 15° mese fino al 94° mese.

Sostenendo che ulteriore elemento di convenienza è rappresentato dai tempi di esecuzione dell'accordo e quindi del pagamento ai creditori, previsto dal ricorrente entro un periodo di poco superiore ai cinque anni, ritenuto ragionevole anche in base alla recente giurisprudenza di legittimità.

Nello specifico, le quote delle singole rate mensili erano così suddivise tra i singoli creditori:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012**Registro affari amministrativi numero 8231/11**Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano**Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

SOVRANDEBITAMENTO: rilevante il rispetto del merito creditizio da parte della banca nella concessione del prestito

OMISSIS

Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura ed in particolare se si tiene conto della causa principale del sovraindebitamento come sopra indicata e meglio dettagliata.

Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui "la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore).

Ma vi è di più in ordine alla opposizione della BANCA ALFA che ha sostenuto che il consumatore ha contratto debiti in misura inadeguata alla propria capacità reddituale.

In effetti quando l'istante DEBITORE ha stipulato il prestito n. OMISSIS il 10-03-2017 con la società BANCA ALFA già aveva i seguenti impegni finanziari come si evince dalla CRIF datata 11-11-2019 allegata al Piano del Consumatore: Prestito personale n. OMISSIS decorrenza il 21-09-2015 con BANCA BETA con rata mensile di € 276,00; Prestito personale n. OMISSIS decorrenza il 06-03-2015 con la BANCA ALFA con rata mensile di € 96,00; Prestito personale n. OMISSIS decorrenza il 04-04-2016 con la BANCA GAMMA con rata mensile di € 348,00; Carta di credito rateale con la società BANCA DELTA sottoscritta nel 2012; Cessione del quinto della pensione n. OMISSIS decorrenza 01-05-2015 con la OMISSIS con rata mensile di € 272,00.

Pertanto il ricorrente, nonostante avesse impegni mensile per € 992,00, a fronte di una pensione netta di € 1.370,00, è stato riconosciuto meritevole di avere ulteriore prestito n. OMISSIS il 10-03-2017 per € 8.551,00.

Inoltre si osserva che gli impegni in essere fino a marzo 2017, rappresentavano il 72,41 % del reddito mensile ed è palese che la BANCA ALFA non abbia rispettato il merito creditizio come sancito dall'art. 124 del T.U.B. a mente del quale *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*, per cui l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento (così anche Tribunale Rimini, 01 Marzo 2019).

Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano, del 21 ottobre 2020

necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (si veda anche art. 69, comma II - come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e art. 283, comma V del suddetto Codice).

Va aggiunto che la parte istante non ha compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni né risulta l'esistenza di atti impugnati dai creditori.

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sembrano essere ragionevoli (anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità) in relazione alla sua condizione di pensionato, alla sua situazione familiare complessa e la volontà di estinguere, sia pure nei tempi e modi sopra indicati, ogni posizione debitoria (il che sterilizza anche l'opposizione del creditore BANCA ALFA).

Non osta, inoltre, alla fattibilità del piano, il pagamento in prededuzione della somma determinata in favore dell'OCC e del legale della parte istante.

Napoli, lì 21 ottobre 2020.

Il Giudice designato
Dott. Nicola Graziano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*